



**QUADRIFOGLIO**  
**GRANCASSA**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**NOTA INFORMATIVA**



## TERMINOLOGIA

- 1) Società: è la Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., con la quale viene stipulato il contratto, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).  
Sede in Via Stalingrado, n. 53/2 - 40128 Bologna (sito internet: [www.quadrifogliovita.it](http://www.quadrifogliovita.it) / e-mail: [quadrifogliovita@unipol.it](mailto:quadrifogliovita@unipol.it));
- 2) Contraente: chi stipula il contratto con la Società;
- 3) Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
- 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
- 5) Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società;
- 6) Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

### Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Incontestabilità

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
  - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
  - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
  - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
  - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### Art. 3 - Data di decorrenza della garanzia

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 della data di effetto indicata in proposta.

### Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

### Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

### Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può dare in pegno il credito derivante dal contratto stesso, ovvero vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Società ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Società deve effettuare la relativa annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o pagamento delle somme assicurate richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

### Art. 7 - Pagamenti della Società

Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Società che, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, eseguirà il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

*Documenti richiesti in caso di liquidazione di prestazioni a scadenza:*

- fotocopia di un documento dei Beneficiari.

*Documenti richiesti in caso di riscatto:*

- fotocopia di un documento del Contraente.

*Documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato:*

- certificato di morte;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;
- ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Società;
- qualora l'Assicurato sia anche Contraente, testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento.

In ogni caso dovrà essere fornito alla Società il codice fiscale dei Beneficiari, qualora la Società stessa non ne sia già in possesso.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

#### **Art. 8 - Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

#### **Art. 9 - Revoca della proposta e diritto di recesso**

Premesso che per data di conclusione del contratto si intende la data di effetto come definita al precedente art. 3, fino a quando il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la proposta mediante l'invio di lettera raccomandata alla Società, la quale provvede entro 30 giorni dal ricevimento al rimborso del premio eventualmente già pagato.

Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione con lettera raccomandata alla Società che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, rimborserà al Contraente il premio corrispostole al netto di un importo di 60,00 euro, a copertura dei costi sostenuti per l'emissione del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

## **DISPOSIZIONI SPECIALI**

#### **Art. 11 - Durata, premi e spese**

Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico di importo pari a: 4.000,00 euro, oppure 8.000,00 euro, oppure 15.000,00 euro, oppure 20.000,00 euro, oppure 30.000,00 euro.

Sul premio unico gravano spese fisse di emissione in misura pari a 60,00 euro e spese di acquisizione e amministrazione del contratto in misura pari all'1,00% del premio versato al netto dei costi di emissione sopra richiamati.

#### **Art. 12 - Prestazione in caso di vita**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza (ivi compresa la scadenza) verrà liquidato un importo pari al prodotto del premio unico versato, al netto delle spese indicate al comma secondo dell'art. 11, per il tasso di rivalutazione minimo garantito indicato al secondo comma del successivo art. 14.

Alla scadenza del contratto, vivente l'Assicurato, verrà pagato un importo pari al premio versato, al netto delle spese di cui al secondo comma dell'art. 11, maggiorato del tasso di rivalutazione determinato ai sensi del successivo art. 14, al netto del tasso minimo garantito di cui al secondo comma dell'art. 14, già riconosciuto alle precedenti ricorrenze annuali del contratto.

#### **Art. 13 - Prestazione in caso di morte**

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale pari al premio versato, al netto delle spese di cui al secondo comma dell'art. 11, maggiorato di un importo ottenuto applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione, dedotto il tasso di rivalutazione minimo garantito di cui al successivo articolo 14 e già riconosciuto all'anniversario stesso secondo quanto disposto al primo comma del precedente articolo 12;
- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di decesso, qualora quest'ultima avvenga in data diversa da una ricorrenza annuale, le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

#### **Art. 14 - Rivalutazione del capitale assicurato**

Ad ogni anniversario della data di effetto del contratto, il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente, al netto dell'importo liquidato di cui all'art. 12 comma 1, viene maggiorato di un importo ottenuto applicando allo stesso la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione. Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,50%.

#### **Art. 15 - Riscatto**

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato totalmente trascorso un mese dalla sua conclusione.

Il valore di riscatto è pari al premio unico versato, al netto delle spese indicate al secondo comma dell'articolo 11, maggiorato degli interessi maturati, ottenuti applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione al netto del tasso di rivalutazione minimo garantito di cui all'articolo 14 e già riconosciuto all'anniversario stesso secondo

quanto disposto al primo comma dell'articolo 12;

- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di riscatto le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

Sul valore di riscatto così determinato viene applicata una penale del 2% ovvero dell'1% nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inoltrata alla Compagnia rispettivamente entro il primo o il secondo anniversario di polizza.

## Art. 16 - Prestiti

La polizza non prevede la concessione di prestiti.

## CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA" secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

Nel seguito, per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento, il periodo dei 12 mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto.

### A) TASSO DI RIVALUTAZIONE - PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE

Al termine di ciascun anno di esercizio verrà determinato il tasso di rivalutazione del capitale la cui misura sarà pari al 100% del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nello stesso anno di esercizio, al netto di un rendimento annuo trattenuto dalla Società pari all'1,70%. È comunque garantito un tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,5%.

### B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

1) Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza le prestazioni saranno rivalutate in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. La percentuale di rivalutazione relativa ad un anno di esercizio sarà utilizzata per rivalutare le prestazioni delle polizze la cui ricorrenza annuale della data di effetto cade nel quarto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio stesso.

Nei casi di riscatto o di decesso dell'Assicurato, la rivalutazione pro-rata temporis sarà effettuata utilizzando la stessa percentuale di rivalutazione impiegata per la rivalutazione delle prestazioni delle polizze per le quali la ricorrenza annuale della data di effetto cade nello stesso mese in cui è stato chiesto il riscatto o si è verificato il decesso dell'Assicurato.

## GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della

Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Previdenza e Sicurezza" ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA e SICUREZZA". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA e SICUREZZA". La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n.136, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA e SICUREZZA", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA e SICUREZZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" stessa. Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA e SICUREZZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA e SICUREZZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA e SICUREZZA". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA e SICUREZZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA e SICUREZZA" ed in relazione alla certificazione. Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## PREMESSA

La presente nota informativa vuole contribuire a rendere più completa l'informazione sul contratto di assicurazione sulla vita denominato "Quadrifoglio GranCassa" e identificato con il codice T802, a prestazioni rivalutabili, collegato alla Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA". È redatta sulla base delle norme emanate dall'Unione Europea, recepite nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 17/3/95 n. 174, ed è regolata da speciali disposizioni emanate dall'ISVAP, pur non essendo soggetta al suo preventivo controllo.

*Leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.*

## A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA

La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A. con sede legale in Via Stalingrado, n. 53/2 - 40128 Bologna, Italia (sito internet: [www.quadrifogliovita.it](http://www.quadrifogliovita.it) / e-mail: [quadrifogliovita@unipol.it](mailto:quadrifogliovita@unipol.it)) è autorizzata all'esercizio dell'attività Assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).

## B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### B1. Definizione del contratto di assicurazione sulla vita denominato "Quadrifoglio GranCassa"

Quadrifoglio GranCassa è un contratto di assicurazione sulla vita di durata predeterminata che, a fronte del versamento di un premio unico, prevede le seguenti prestazioni:

- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza (ivi compresa la scadenza), un importo determinato con le modalità indicate al punto B5;
- in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, un importo determinato con le modalità indicate al punto B6.

### B2. Durata del contratto

La durata dell'assicurazione è fissata in 10 anni.

### B3. Premio

È previsto il pagamento di un premio unico il cui importo dovrà essere pari a:

- 4.000,00 euro oppure
- 8.000,00 euro oppure
- 15.000,00 euro oppure
- 20.000,00 euro oppure
- 30.000,00 euro

versato alla stipula del contratto.

Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento del relativo premio con addebito dell'importo sul proprio conto corrente.

### B4. Spese di emissione, acquisizione e amministrazione

Sul premio unico gravano spese fisse di emissione in misura pari a 60,00 euro e spese di acquisizione e amministrazione del contratto in misura pari all'1,00% del premio versato al netto dei costi di emissione sopra richiamati.

### B5. Prestazione in caso di sopravvivenza

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato a ciascuna ricor-

renza annuale di polizza (ivi compresa la scadenza) verrà liquidato un importo pari al prodotto del premio unico versato, al netto delle spese indicate al punto B4, per il tasso di rivalutazione annuo minimo garantito pari al 2,50%.

Alla scadenza del contratto, vivente l'Assicurato, verrà pagato un importo pari al premio versato, al netto delle spese di cui al punto B4, maggiorato del tasso di rivalutazione determinato ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione, al netto del tasso minimo garantito di cui al secondo comma dell'art.14, già riconosciuto alle precedenti ricorrenze annuali del contratto.

### B6. Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale pari al premio versato, al netto delle spese di cui al punto B4, maggiorato di un importo ottenuto applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione, dedotto il tasso di rivalutazione minimo garantito di cui all'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione e già riconosciuto all'anniversario stesso secondo quanto disposto al precedente punto B5;
- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di decesso, qualora quest'ultima avvenga in data diversa da una ricorrenza annuale, le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione..

### B7. Modalità di risoluzione del contratto

Il contratto si risolve:

- per esplicita richiesta del Contraente (riscatto totale);
- per morte dell'Assicurato;
- alla prevista scadenza contrattuale.

Le richieste di pagamento devono essere inoltrate alla Società, corredate della documentazione prevista all'articolo 7 delle condizioni di assicurazione. La Società, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda..

### B8. Indicazione dei valori di riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato totalmente trascorso un mese dalla sua conclusione.

I tempi e le modalità di liquidazione del valore di riscatto sono contrattualmente definiti e garantiti.

Il valore di riscatto è pari al premio unico versato, al netto delle spese indicate al secondo comma dell'articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione maggiorato degli interessi maturati, ottenuti applicando:

- per ogni anniversario della data di effetto del contratto la misura della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione dedotto il tasso di rivalutazione minimo garantito e già riconosciuto all'anniversario stesso secondo quanto riportato al precedente punto B5;

- per il periodo intercorrente fra l'ultimo anniversario della data di effetto del contratto e la data di riscatto le rivalutazioni effettuate pro-rata temporis secondo il disposto delle "Modalità di Rivalutazione" di cui al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

Sul valore di riscatto così determinato viene applicata una penale del 2% ovvero dell'1% nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inoltrata alla Società rispettivamente entro il primo o il secondo anniversario di polizza.

Nel progetto allegato sono riportati i valori di riscatto determinati per ciascuno degli anni indicati con riferimento agli esempi ed alle ipotesi ivi considerate.

N.B.:

*Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di valore di riscatto, che potrebbe quindi risultare anche inferiore al premio pagato.*

*Si consiglia pertanto di rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/6096151; Fax 051/4153182; e.mail: quadrifogliovita@unipol.it) per richiedere l'importo liquidabile prima di prendere una decisione in merito..*

#### **B9. Indicazione della natura delle attività a copertura delle obbligazioni nei contratti a capitale variabile**

La Compagnia ha istituito una speciale gestione patrimoniale, separata dalle altre attività denominata "Previdenza e Sicurezza", disciplinata da apposito regolamento allegato al presente documento.

Nella predetta gestione affluiscono le somme corrispondenti ai premi, netti di spese, incassati dalla Compagnia ed impiegati nelle attività previste dalla legge. La gestione speciale "Previdenza e Sicurezza" viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta all'Albo di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 31/03/1975 n. 136 che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. Il Contraente può richiedere il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione stessa.

#### **B10. Modalità di esercizio del diritto di recesso**

Fino a quando il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la proposta mediante l'invio di lettera raccomandata alla Compagnia, la quale provvede entro 30 giorni dal ricevimento al rimborso del premio eventualmente già pagato.

Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia Assicuratrice che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, rimborserà al Contraente il premio corrispostole al netto di un importo di 60,00 euro a copertura dei costi sostenuti per l'emissione del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

#### **B11. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile**

*Trattamento fiscale dei versamenti*

Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta.

Sul premio versato, relativamente alla parte a copertura del rischio morte indicata nella tabella seguente e fino all'importo massimo di 1.291,14 euro, è consentita una detrazione d'imposta del 19%, ex art. 13 bis lett. f) D.P.R. 917/86.

Età	% del premio a copertura del rischio morte	Età	% del premio a copertura del rischio morte	Età	% del premio a copertura del rischio morte	Età	% del premio a copertura del rischio morte
20	1,11%	32	1,52%	44	4,01%	55	12,43%
21	1,12%	33	1,60%	45	4,44%	56	13,69%
22	1,14%	34	1,69%	46	4,93%	57	15,04%
23	1,16%	35	1,79%	47	5,47%	58	16,46%
24	1,19%	36	1,92%	48	6,06%	59	17,96%
25	1,22%	37	2,07%	49	6,71%	60	19,54%
26	1,25%	38	2,26%	50	7,45%	61	21,24%
27	1,28%	39	2,48%	51	8,27%	62	23,00%
28	1,32%	40	2,73%	52	9,18%	63	24,87%
29	1,36%	41	3,01%	53	10,18%	64	26,84%
30	1,41%	42	3,31%	54	11,26%	65	28,92%
31	1,46%	43	3,64%				

#### **Esempio di calcolo della parte di premio a copertura del caso morte:**

- premio versato: 15.000,00 euro;
- età dell'assicurato: 40 anni;
- sesso: maschile;
- percentuale del premio a copertura del caso morte: 2,73%.

$$\text{Euro } 15.000,00 \times 2,73\% = 409,50 \text{ euro}$$

*Trattamento fiscale delle somme corrisposte*

Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla vita sono:

- a) *se percepite in caso di morte dell'Assicurato*: esenti da IRPEF;
- b) *se percepite a seguito di riscatto o a scadenza in forma di capitale*: l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e la somma dei relativi premi pagati è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente pari al 12,50%, e comunque nella misura e con le modalità previste all'art. 14 del D.Lgs. 47/2000. Su tale differenza verranno applicati elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se l'importo avesse subito una tassazione per maturazione.

Nei confronti dei soggetti che percepiscono gli importi liquidati nell'esercizio di attività commerciali, l'imposta sostitutiva non sarà applicata.

**B12. Impignorabilità e inalienabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

**B13. Diritto proprio del Beneficiario**

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione: il diritto alla prestazione assicurativa resta estraneo al patrimonio del Contraente e, qualora egli sia anche Assicurato, in caso di sua morte, non si trasmetterà per successione e gli eredi non potranno vantare su di esso alcun diritto.

**B14. Regole relative all'esame dei reclami**

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma tel. 06/421331, fax 06/42133206.

Per maggiori informazioni sull'ISVAP è possibile consultare il sito all'indirizzo: [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

**B15. Legislazione applicabile**

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

**C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

**C1. Informazioni relative all'impresa**

La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di cui alla sezione A) della presente Nota Informativa.

**C2. Informazioni relative al contratto**

La Compagnia fornirà per iscritto, al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui alla sezione B) della presente Nota Informativa, in caso di modificazioni delle norme contrattuali, oppure di variazioni nella legislazione applicabile al contratto stesso.

**C3. Informazioni sulla indicizzazione del contratto e sul valore di riscatto**

Ad ogni anniversario di polizza la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente l'entità delle prestazioni garantite.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Compagnia essa fornirà sollecitamente e comunque non oltre i 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

**PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA TARIFFA**

Al fine di rendere evidente il carattere puramente esemplificativo degli sviluppi delle prestazioni e del valore di riscatto successivamente riportati, sono state effettuate in parallelo due distinte proiezioni, ipotizzando di riconoscere a favore degli assicurati un beneficio finanziario annuo costante, **rispettivamente del 2,50%**, pari quindi al rendimento annuo minimo garantito, **e del 4,30%**. Tale beneficio finanziario è determinato **sulla base di due tassi esemplificativi di rendimento indicati dall'ISVAP nella misura del 4,0% (\*) e del 6,0% (\*)** e sottraendo, secondo le condizioni contrattualmente previste, l'aliquota dell'1,70%.

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Compagnia agli Assicurati negli ultimi quattro anni (\*\*), raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno	Beneficio finanziario riconosciuto agli assicurati	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
1998	8,07%	4,86%	1,80%
1999	6,18%	4,50%	1,60%
2000	4,51%	5,57%	2,60%
2001	4,74%	4,93%	2,70%

(\*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

(\*\*) La Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA" è attiva dal 1998.

**IPOSTESI DI SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO**

versamento	€ 15.000,00	rendimento lordo	4,00%	rendimento retrocesso	2,50%
spese fisse	€ 60,00	caricamento	1,00%	minimo trattenuto	1,70%
anticipazione di prestazione = rendimento garantito		2,50%			

anno	versamento		capitale				capitale caso morte	valore di riscatto
	totale	investito	maturato	interessi	antic.ne di pres.ne	residuo		
1	15.000,00	14.790,60	15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	14.857,16
2			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.008,76
3			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.160,37
4			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.160,37
5			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.160,37
6			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.160,37
7			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.160,37
8			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.160,37
9			15.160,37	369,77	369,77	14.790,60	15.160,37	15.160,37
10			15.160,37	-	-	-	-	-
<i>capitale al lordo delle imposte complessivamente erogato</i>						<b>18.488,25</b>		

Il capitale in caso di decesso e il valore di riscatto sono entrambi calcolati alla ricorrenza annua sul capitale maturato prima della liquidazione della cedola.

IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E/O A RICHIEDERE CHIARIMENTI ALL'INTERMEDIARIO IN MERITO A DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBILI IN RELAZIONE A DIVERSE ARTICOLAZIONI DEL PREMIO O DI ALTRI ELEMENTI.

**N.B.:** L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica; infatti potrebbe non verificarsi il recupero del premio versato.

**IPOSTESI DI SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO**

versamento	€ 15.000,00	rendimento lordo	6,00%	rendimento retrocesso	4,30%
spese fisse	€ 60,00	caricamento	1,00%	minimo trattenuto	1,70%
anticipazione di prestazione = rendimento garantito		2,50%			

anno	versamento		capitale				capitale caso morte	valore di riscatto
	totale	investito	maturato	interessi	antic.ne di pres.ne	residuo		
1	15.000,00	14.790,60	15.426,60	636,00	369,77	15.056,83	15.426,60	15.118,06
2			15.704,27	913,67	376,42	15.327,85	15.704,27	15.547,23
3			15.986,95	1.196,35	383,20	15.603,76	15.986,95	15.986,95
4			16.274,72	1.484,12	390,09	15.884,62	16.274,72	16.274,72
5			16.567,66	1.777,06	397,12	16.170,55	16.567,66	16.567,66
6			16.865,88	2.075,28	404,26	16.461,62	16.865,88	16.865,88
7			17.169,47	2.378,87	411,54	16.757,92	17.169,47	17.169,47
8			17.478,52	2.687,92	418,95	17.059,57	17.478,52	17.478,52
9			17.793,13	3.002,53	426,49	17.366,64	17.793,13	17.793,13
10			18.113,41	-	-	-	-	-
<i>capitale al lordo delle imposte complessivamente erogato</i>						<b>21.691,24</b>		

Il capitale in caso di decesso e il valore di riscatto sono entrambi calcolati alla ricorrenza annua sul capitale maturato prima della liquidazione della cedola.

IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E/O A RICHIEDERE CHIARIMENTI ALL'INTERMEDIARIO IN MERITO A DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBILI IN RELAZIONE A DIVERSE ARTICOLAZIONI DEL PREMIO O DI ALTRI ELEMENTI.

**N.B.:** L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica; infatti potrebbe non verificarsi il recupero del premio versato.



**Banca Agricola Mantovana e Gruppo Assicurativo Unipol**  
 Quadrifoglio Vita S.p.A. • Capitale Sociale € 22.500.000,00 interamente versato  
 Iscrizione Registro Imprese n. 46100/BO • R.E.A. 306303  
 Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 15/10/1987 n. 17261  
 (G.U. 23/10/1987 N. 252) • Codice Fiscale e Partita Iva 02505640371  
 Sede e Direzione generale: 40123 • Bologna (Italia) • Via Stalingrado, 53/2°  
 Telefono (051) 6313165 r.a. • Telefax (051) 4153182 • www.quadrifogliovita.it

